

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 16/09/2025

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 01/08/2023 l'Agenzia Entrate Riscossione ha pignorato il conto intrattenuto dal medesimo ricorrente presso la banca resistente ai sensi dell'ex art 543 c.p.c.;
- il suddetto pignoramento non è stato iscritto a ruolo, come riportato nel certificato rilasciato dal Tribunale competente, pertanto si deve considerare mai eseguito;
- il cointestatario (aderente al presente ricorso), pur dovendo beneficiare del 50% delle somme presenti sul c.c., continua ad oggi a non poter utilizzare tale conto per la sua quota, essendo, per contro, stata "trattenuta" dall'intermediario la somma (in accredito) per rimborso di un danno

assicurativo palesemente intestato a nome del cointestatario al quale è stato così impedito di poter pagare le rate di mutuo alla stessa intestate.

Parte ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo, chiede pertanto all'Arbitro di disporre lo sblocco del conto e di condannare l'intermediario al rimborso di una somma che riterrà di giustizia a titolo di ristoro dei danni subiti e subendi.

L'intermediario resiste alla pretesa eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto le controversie per le quali è pendente un procedimento di esecuzione forzata sono sottratte alla competenza dell'ABF, nel merito contro deducendo quanto segue:

- in considerazione di quanto segnalato dal cliente circa l'estinzione del procedimento, l'intermediario ha chiesto appositi chiarimenti in merito al creditore procedente senza ricevere riscontro da parte dello stesso;
- in data 13 maggio 2025, stante il protrarsi delle tempistiche e in un'ottica di cura della clientela, la banca ha rimosso i vincoli apposti al rapporto e alle carte del cliente;
- come comunicato alla ricorrente, la carta di debito a lei intestata è sempre stata attiva e l'operatività della stessa sul conto non è mai stata inibita;
- l'accredito menzionato nel ricorso, che sarebbe riveniente dal *“rimborso di un danno assicurativo palesemente intestato a suo nome”*, ossia l'importo di euro 2.900,00 accreditato in favore del conto in data 24 agosto 2023, è stato vincolato in favore del pignoramento nella misura del 50%, lasciando quindi disponibili i fondi di spettanza della cointestataria (aderente al ricorso) ;
- parte ricorrente avanza domanda risarcitoria senza individuare alcuno specifico danno, né produrre alcuna allegazione a sostegno.

L'intermediario conclude pertanto, *in via preliminare*, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte; *in subordine*, chiede all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la richiesta di sblocco del conto, *nonché il rigetto per il resto*.

Seguono repliche e controrepliche in forza delle quali:

- a) **parte ricorrente** insiste per l'accoglimento evidenziando: **1)** che il pignoramento non ha mai avuto inizio, pertanto non ci si poteva rivolgere al giudice dell'esecuzione; **2)** contrariamente a quanto affermato dalla banca, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma e le carte non risultano operative;
- b) **parte resistente** insiste nelle proprie eccezioni sottolineando: **1)** la banca non ha avuto conoscenza legale della *mancata iscrizione a ruolo del pignoramento*, poiché il creditore non le ha notificato l'apposita dichiarazione prevista dall'164-ter disp. att. c.p.c.; pertanto, in qualità di terzo, non poteva che attenersi pedissequamente a quanto intimato con l'atto di pignoramento;

2) solo in data 26 maggio 2025 la banca ha ricevuto riscontro da parte del creditore procedente, il quale ha confermato la mancata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto vertente su questione già sottoposta all'autorità giudiziaria o, comunque, esulante dalla competenza ABF.

Al riguardo, il Collegio rileva che, ai sensi delle Disposizioni, *“Rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione”* (cfr. sez. I, par. 4, nota 3).

Secondo il prevalente orientamento arbitrale, deve essere esclusa la competenza dell'ABF in merito a contestazioni circa il comportamento dell'intermediario *nell'ambito di una procedura esecutiva*, sul rilievo che ogni controversia in merito alle modalità di svolgimento del procedimento esecutivo deve trovare la sua necessaria sede davanti al giudice dell'esecuzione. In tal senso, *ex multis*, v. Collegio di Napoli, decisione n. 1432/25 ove è affermato il seguente principio: *“.....Per consolidato orientamento dei Collegi, non rientra nella competenza dell'Arbitro la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate sul conto corrente, dovendo simili questioni essere sollevate nell'ambito del processo esecutivo, avvalendosi di rimedi tipici come l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi (Collegio di Bari, decisioni n. 2115 del 2023, n. 1321 del 2021, e n. 4387 del 2024; Collegio Roma, decisioni n. 13686 del 2019, e n. 24309 del 2019; Collegio Bologna, decisione n. 10667 del 2019; Collegio di Milano, decisione n. 21660 del 2018). Come rilevato dal Collegio di coordinamento, «secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia [...], l'ABF non può conoscere (tra le altre) “le controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione” (v. sezione I, paragrafo 4). In conformità a dette Disposizioni l'ABF si è sempre dichiarato incompetente a decidere i ricorsi con riferimento ai quali fossero pendenti questioni attinenti a somme accantonate dall'intermediario nell'ambito di procedure esecutive giudiziali in corso» (decisione n. 8088 del 2021).*

L'eccezione di irricevibilità deve dunque essere accolta.”

Se il principio testé esposto è la regola, tuttavia, laddove le contestazioni del ricorrente – come accade nel caso in esame - *non comportano un rischio di sovrapposizione rispetto all'accertamento dell'autorità giudiziaria*, ma implicano un *sindacato sulla correttezza del comportamento dell'intermediario nella relazione con la clientela*, con valutazione, se del caso, delle conseguenti pretese risarcitorie, i Collegi riaffermano la loro competenza e si pronunciano nel merito. In tal senso, v. Collegio di Bari, decisione n. 2007/25 relativa a fattispecie nella quale veniva in rilievo la *valutazione della condotta dell'intermediario in ordine all'esecuzione di un pignoramento presso terzi, su somme depositate su un conto corrente cointestato al ricorrente e al debitore esecutato (terzo rispetto al presente procedimento), e alle relative conseguenze*. In tale decisione si sottolinea come esistano *“ plurimi precedenti (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2254/2022, Collegio di Palermo, decisione n.*

18356/2021 e Collegio di Bari, decisione n. 10843/2019) in cui i Collegi territoriali si sono espressi con riferimento alla pretesa risarcitoria derivante dai comportamenti posti in essere dall'intermediario, ove questi non siano direttamente connessi allo svolgimento della procedura esecutiva, bensì "rilevanti sul piano della corretta esecuzione del rapporto contrattuale, rispetto a[i] quali l'esistenza della menzionata procedura costituisce un mero presupposto di fatto". E, per vero, le doglianze del ricorrente più che involgere una valutazione che rischi di sovrapporsi o di interferire con lo svolgimento del procedimento esecutivo, appaiono più esattamente nel senso di chiedere all'Arbitro di riscontrare se la "condotta contrattuale" dell'intermediario tenuta nel caso concreto sia suscettibile di censure in ragione della mancata informativa dell'intermediario in merito ai provvedimenti adottati a seguito del pignoramento, delle misure da esso adottate a seguito della notifica del pignoramento (blocco degli addebiti sul conto cointestato con il debitore esecutato e decurtazione della pensione dell'istante accreditata sul conto) e del diniego opposto all'apertura di un nuovo conto corrente della medesima categoria di quello pignorato, su cui poter beneficiare dello scoperto di conto.

Pertanto, l'eccezione dell'intermediario non merita accoglimento."

Venendo al caso in esame, il Collegio rileva quanto segue; i) il pignoramento di crediti presso terzi in oggetto, dopo essere stato notificato alla banca quale terzo, non ha tuttavia avuto seguito per estinzione della procedura esecutiva stessa in data 28.2.2025 come risulta dal certificato di non pendenza depositato in atti, certificato rilasciato dal Tribunale competente in data 7 aprile 2025; ii) il *petitum* di cui al presente ricorso concerne, invero, il *mancato svincolo delle somme da parte della banca* nonostante il pignoramento fosse estinto e la correlata richiesta risarcitoria.

Conseguentemente avendo il presente ricorso ad oggetto la pretesa risarcitoria derivante da comportamento suppositamente illegittimo posto in essere dall'intermediario, comportamento non direttamente connesso allo svolgimento della procedura esecutiva, bensì *rilevante sul piano della corretta esecuzione del rapporto contrattuale intermediario-cliente*, rispetto al quale la citata procedura esecutiva (peraltro estinta) costituisce solo un mero presupposto di fatto, la richiesta avanzata dal ricorrente astrattamente rientra nella competenza dell'Arbitro; l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario viene pertanto respinta (in senso conforme v. anche Collegio di Bologna, decisione n. 547/22 e Collegio di Torino, decisione n. 5917/22).

Il Collegio procede dunque *con l'esame nel merito* della richiesta mirante, *in primis*, ad ottenere lo sblocco del conto pignorato e indi ad ottenere un risarcimento.

Con riguardo al primo punto del *petitum* (sblocco del conto pignorato), il Collegio non può che constatare la cessata materia del contendere: l'intermediario, infatti, in data 13 maggio 2025, preso atto del certificato di non pendenza della procedura esecutiva di cui sopra depositato in atti, *provvedeva allo svincolo del conto de quo*.

Peraltro, l'intermediario dà altresì prova di aver in precedenza anche chiesto informazioni al creditore procedente sullo stato della procedura esecutiva a seguito delle lamentele del cliente, ma senza

ricevere risposta; solo una volta preso atto del certificato di non pendenza della procedura esecutiva ha poi prontamente provveduto allo sblocco del conto.

Con riguardo, infine, alle pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente il Collegio rileva che trattasi di pretese infondate in quanto sprovviste di prova in ordine ai pregiudizi asseritamente patiti.

Parte ricorrente lamenta infatti che, sebbene il pignoramento interessasse soltanto uno dei due cointestatari del conto, con conseguente vincolo del solo 50% delle somme ivi giacenti, all'altra cointestataria (aderente al ricorso) sarebbe stato precluso di utilizzare pienamente la parte nella sua titolarità. In particolare, la cointestataria lamenta che:

- non avrebbe percepito un rimborso assicurativo di sua esclusiva spettanza, dell'importo di 2.900,00 euro;
- a causa del blocco dell'operatività, sarebbe stata impossibilitata a pagare le rate di alcuni finanziamenti;
- le sarebbe stato inibito l'uso di alcune carte.

Con riguardo alla prima doglianza (mancato incasso indennizzo), parte ricorrente produce una mail datata 24.8.23, in cui, invero, le si comunica che un bonifico di 2.900,00 euro disposto da una società terza risulta in realtà accreditato sul conto.

La circostanza dell'impossibilità di utilizzare la somma non risulta invero smentita dall'intermediario, il quale eccepisce tuttavia che, *nella pendenza della procedura esecutiva, non spetta alla banca verificare la provenienza delle somme e, di conseguenza, la sua pignorabilità*, dovendo ogni questione essere rimessa al Giudice dell'esecuzione.

Con riguardo poi all'asserita impossibilità di pagare le rate del mutuo, parte ricorrente produce diverse evidenze di mancato pagamento delle stesse, dalle quali si vede tuttavia che la causa del mancato pagamento delle rate del *mutuo è invero la mancanza di fondi sul conto al momento della ricezione delle richieste di pagamento*: peraltro trattasi di mail di segnalazione di impagati anteriori alla data (7.4.2025) del certificato di non pendenza procedure esecutive in capo al cointestatario del conto e quindi risalenti a periodo nel quale la banca convenuta non poteva che attenersi all'ingiunzione di pignoramento presso terzi ritualmente notificatale.

Con riguardo, infine, all'impossibilità per la cointestataria di utilizzare la carta a valere sul conto, l'intermediario convenuto documenta invece che la suddetta carta era sempre rimasta attiva.

Non essendo provato alcun danno, il Collegio respinge infine ogni relativa richiesta risarcitoria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere. Non accoglie nel resto.

IL PRESIDENTE